

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZ.IV

Seu 15908/22
Pg 47932/20
Rep 6345/22

in persona del giudice di pace dott.ssa Concettina Cardaci ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.47932 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

L. P. n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. E. D. M.

ATTORE

E

U. A. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo.

convenuta

E

T. S.

convenuto-contumace-

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale ex artt 145 comma II, 149 e 150 del d.Lgs.7 settembre 2005 n.209.

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore, indicato in epigrafe, agisce in giudizio al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo I [redacted] tg. [redacted] e conseguenti al sinistro stradale verificatosi in R [redacted] in data [redacted], alle ore [redacted] circa, quando, mentre percorreva V. D. M. D' [redacted] giunto all'intersezione con via di P [redacted] veniva urtato dall'autovettura H [redacted] targata [redacted], di proprietà e condotta da S [redacted] T [redacted], che nel tentativo di superarlo sulla destra, lo urtava nella parte anteriore destra. effettuava una manovra di retromarcia.

Si costituiva in giudizio solo la convenuta compagnia di assicurazione e chiedeva il rigetto della domanda.

Espletata l'istruttoria la causa all'udienza del 13.06.2022 veniva introitata per la decisione. In via preliminare, in rito, va osservato che la domanda deve ritenersi ammissibile e proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni.

Nel merito, osserva questo decidente che le modalità esposte nell'atto di citazione, risultano confermate dalle dichiarazioni rese all'udienza del 02.05.2022, dalla teste oculare sig.ra M [redacted] P [redacted], sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, la quale ha confermato che l'autobus era in movimento sul lato destro della carreggiata ed effettuava la svolta con l'indicatore acceso e precisato che il pulman, mentre svoltava, è stato colpito nella parte anteriore destra, nei pressi della ruota.

In ordine al "quantum debeatur", rilevato che la compagnia assicuratrice ha già pagato la somma di euro 2.600,00 omnia, di cui euro 400,00 a titolo di onorari legali, corrispondente alla metà dell'importo indicato in fattura, ritenendo una corresponsabilità al 50% in ordine al verificarsi del sinistro, residua ancora l'importo di euro 2.096,00.

Su questa somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione, dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Disattesa ogni ulteriore domanda perché non provata..

Le spese della presente causa vengono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura H [redacted] targata [redacted], nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, condanna, ex art. 149 D.Lg. n.209/2005, la convenuta U [redacted] A [redacted] S [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma residua di euro 2.096,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;

-condanna la predetta convenuta, al pagamento delle spese di giudizio che, liquida nella somma di €. 330,00 a titolo di compensi professionali ed euro 58,00, a titolo di esborsi, oltre oneri di legge, con il beneficio della distrazione ex art 93 c.p.c.

Roma, 12.07.2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 29.8.22
IL CANCELLIERE
Alessandra Minoria